



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Circolare 18 ottobre 1969, (prot. n. 9503)

Div. I^a AA.GG. – Sez. I^a
UFFICIO CENTRALE PER LA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE

ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE
COLTIVATORI DIRETTI
Via XXI Maggio, 43 ROMA

ALL'ISPETTORATO PROV.LE
DELL'AGRICOLTURA RAVENNA

Oggetto: Art. 28 della legge 26 maggio 1965, n 590: quesito.

In relazione al quesito formulato da codesta Confederazione con la nota in riferimento, si chiarisce quanto segue:

- il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina elevato da cinque a dieci anni dall'art. 28 della legge 26 maggio 1965, n.590 inizia a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto pubblico d'acquisto;
- il terzo comma del menzionato art. 28 enuncia: "le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il legislatore ha usato l'espressione "contratti di mutuo", in quanto nella comune e quotidiana esperienza avviene spesso che il contratto di mutuo è definito contestualmente alla stipulazione del rogito d'acquisto.

Per cui anche per il contratto di mutuo la decadenza inizia la sua operativa dalla data di stipulazione dell'atto d'acquisto.

Ciò stante, può accadere come sembrerebbe nel caso segnalato da codesta Confederazione che l'atto d'acquisto sia intervenuto prima dell'entrata in vigore della legge n.590, mentre il mutuo, in forza del quale sorge il diritto al contributo statale nel pagamento degli interessi, sia stato, invece, contratto dopo tale epoca, vale a dire dal 24 giugno 1965, data che segna l'entrata in vigore della spesso menzionata legge n.590.

In siffatta ipotesi non v'è dubbio che l'operazione d'acquisto sia soggetta alla vecchia disciplina (decadenza quinquennale) anche se l'atto di mutuo sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n.590.

Ciò, in quanto il mutuo è un mezzo strumentale necessario al compimento di quella che è la finalità della legge: ovverosia, l'acquisto della propria da parte del coltivatore e pertanto, è alla data di stipulazione dell'atto di acquisto che occorre fare riferimento per la ricerca di tutte le condizioni soggettive ed oggettive di legittimità inerenti l'operazione in questione.

Si aggiunge, infine, che la norma in oggetto, così interpretata, si applica anche nel caso di mutui con il concorso dello stato negli interessi, concesso ai sensi dell'artic.27 1° Piano Verde.

IL MINISTRO